



SENT. 2680/16  
R.G. 5759/14  
Cron. 1924

ref. 5392  
del 29 SET. 2016

oggetto: cause di  
resf. contro gli organi  
amministr. e di controllo  
i direttori generali e i q.  
delle società, delle mutue  
e cooperative ecc.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da:

- dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
- dott.ssa Anna Maria Marra Giudice relatore
- dott. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5759/2014 R.G.AA.CC. promossa da

A, rappr. e dif. dagli Avv.i O e P

**ATTORE**

contro

B, rappr. e dif. dagli Avv.i Q, R  
e S

*Handwritten signature*

*www.osservatoriodirittoimprese.it*

## CONVENUTO

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e cooperative".

Conclusioni:

**A** "... precisa le conclusioni come in memoria ex art. 183, 6° c., n. 1 cpc e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, 6° c., n. 2 cpc", i.e. nel merito: "in via principale a) accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Sig. **B** quale liquidatore della **C** in liquidazione ex artt. 2495, nonché ex artt. 2043 del codice civile per il comportamento illecito tenuto, per violazione degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori e liquidatori di società di capitali, anche in ordine alla conservazione della integrità del patrimonio sociale, sia in via contrattuale che extracontrattuale, in relazione al danno prodotto al Sig. **A** quale creditore sociale per le ragioni in atti; b) condannare lo stesso Sig. **B** al risarcimento del danno recato al Sig. **A** per la mancata esecuzione della sentenza, quantificato almeno nella misura minima composta dalle seguenti voci - € 35.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda di primo grado (21.12.2009) al saldo (al 13.06.2014 pari ad € 2.813,43) oltre rivalutazione ed interessi dal deposito della sentenza, - € 9.151,22 quali spese di condanna nel giudizio di primo grado; - importo di tasse ed oneri di custodia riferibili al veicolo rimasto in capo al Sig. **A** oltre a rivalutazione ed interessi successivi, ovvero alla maggiore o minor somma accertata in corso di causa, integrata anche per danni non patrimoniali ed indiretti; c) in ogni caso con vittoria di spese di causa, oltre iva e c.p.a., nonché 15% contributo alle spese di studio; ...".

**B** "... precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183,

comma VI°, c.p.c.”, i.e. nel merito: “In via principale: - Accertato come vero quanto esposto in narrativa, respingersi integralmente le domande tutte svolte nei confronti del signor **B** i, perché del tutto infondata in fatto e in diritto; - con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al 15% rimborso spese generali, 4% C.P.A. e 22% IVA; ...”.

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato **A** ha agito nei confronti di **B** quale liquidatore di **C** x artt. 2495 e 2043 c.c. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da condotte tenute nel corso della liquidazione della società in violazione degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori e liquidatori anche in ordine alla conservazione della integrità del patrimonio sociale.

**B** nel costituirsi in giudizio contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione davanti al Collegio sulle conclusioni indicate in epigrafe.

\*\*\*

**C** è costituita nel 2000, in liquidazione volontaria dal 13 luglio 2007, fu cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2012 (doc. 4 di parte attrice).

**A**, da detta società acquistò nel marzo 2005 un veicolo Saab 9.3 Sport Sedan.

A seguito di giudizio instaurato nell'anno 2009 dal **A**, con sentenza n. 3247\2011 del 21 dicembre 2011 il Tribunale di Verona, ravvisata la fattispecie della consegna di aliud pro alio essendo il veicolo affetto da vizi impicanti la completa idoneità del mezzo alla circolazione, dichiarato risolto il contratto di compravendita, condannò **C** al risarcimento in favore dell'attore nella misura attualizzata di Euro 35.000.00, pari all'importo del valore del veicolo, al

...  
L. L. L.

danno da fermo tecnico, agli importi sostenuti inutilmente per tasse di proprietà ed assicurazione, oltre interessi legali dalla sentenza e spese di lite; nel contempo, condannò il **A** alla restituzione del veicolo ad **C** in liquidazione; accolse, inoltre, la domanda di manleva proposta da **C** in liquidazione nei confronti di **D**, da cui il veicolo venduto al **A** era stato acquistato, e condannò detta ultima società alla rifusione in favore della chiamante delle somme versate al **A**, per danni e spese (doc. 1 attoreo).

Il **B**, nella sua veste di liquidatore, non provvide al pagamento della somma oggetto di condanna neppure a seguito delle lettere del 9 gennaio 2012 e del 14 marzo 2012 e metteva a disposizione della vettura per la restituzione; procedeva, però, alla chiusura della liquidazione ed alla cancellazione della società a far data dal 28 dicembre 2012.

Tanto premesso in fatto, in atto di citazione il **A** ha contestato al **B** la violazione degli obblighi sul medesimo ricadenti quale liquidatore della predetta società, fonte in tesi attorea di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; in particolare, ha addebitato al liquidatore di non aver tempestivamente venduto l'autoveicolo o i suoi pezzi, quali pezzi di ricambio, per ricavare i fondi necessari al pagamento del credito di cui in sentenza; di non essersi attivato per reperire i fondi necessari all'estinzione del medesimo credito sul mercato finanziario facendo leva sulla sentenza di condanna in manleva nei confronti di **D**.

Tali addebiti sono infondati.

Deve in radice escludersi la possibilità che il **B** potesse vendere il veicolo proprio per il fatto che esso era stato giudicato del tutto inidoneo alla circolazione poiché affetto da vizi insuscettibili di rimedio (si veda la sentenza n. 3247/2011 del Tribunale di Verona).

Quanto alla possibilità di realizzare un ricavo attraverso la vendita di singoli pezzi quali pezzi di ricambio, si rileva che la soluzione è rimasta in uno stadio ipotetico e, soprattutto, va registrata l'assenza di riscontri obiettivi sul potenziale ricavato.

Anche la soluzione costituita dal reperimento di fonti di finanziamento al fine di procurarsi i fondi per estinguere il credito del **A**, anche sulla base della sentenza di condanna in manleva di **D**, è rimasta una mera ipotesi

priva di alcun elemento atto a comprovarne la fattibilità.

D'altra parte, **D** -pur interpellata- non ha ritenuto di dar corso alla manleva in assenza del versamento di somme in favore del **A** da parte di **C** in liquidazione.

Va aggiunto che solo in comparsa conclusionale l'attore ha addebitato al convenuto di non aver accantonato a bilancio per il rischio correlato al giudizio instaurato dal **A** e di non aver considerato quale posta di bilancio il credito di quest'ultimo neppure dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Verona nonché di aver distribuito le somme disponibili nel 2010 tra altri creditori in violazione della *par condicio creditorum*.

Al riguardo, si osserva in breve che il liquidatore non può limitarsi a soddisfare i creditori della società man mano che costoro richiedano l'adempimento ma deve tener conto del novero dei creditori in modo da rispettare la *par condicio creditorum* (T. Genova 14 marzo 2013, Milano 6 agosto 2014). Gravano sul creditore la tempestiva allegazione e la prova dell'esistenza dei fatti integranti la violazione di della *par condicio creditorum*, i.e. l'esistenza di una massa attiva distribuita tra altri creditori (arg. da T. Milano 8 marzo 2011).

Nel caso di specie gli addebiti su indicati sono, però, basati su fatti allegati tardivamente, oltre, cioè, i termini propri dell'attività assertiva incombente su parte attrice, ed insuscettibili, quindi, di essere presi in considerazione.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della sostanziale riproposizione da parte del convenuto, nei vari atti del processo, delle difese originarie.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna **A** alla rifusione in favore di **B** delle spese di



Sent. 2680/16

lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali,  
i.v.a.e c.p.a.,

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 luglio 2016.

**Il Giudice estensore**

(dott.ssa Anna Maria Marra)




**Il Presidente**

(dott.ssa Liliana Guzzo)




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO



TRIBUNALE DI VEN  
DEPOSITATO

29 SET. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO



www.osservatoriodirittoimpresa.it